



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del Reg. Data 28-07-2023

COPIA

Oggetto: REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA-APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 0:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

Salerni Ernesto	P	TIVOLESI GIULIANA	P
MARINUCCI ANDREA	P	PACE ANTONIO	A
D'ORAZIO PAOLO ERMINIO	P	CIPOLLONE ROCCO	A
BUCCI TOMMASO	P	DI POMPO MARIA TERESA	A
CANIGLIA GIOVANNI	P	IOCCO VITTORIA	A
PRIMITERRA ALEX	P	MONTEPARA FABRIZIO	A
DI SARIO PAOLO	P		

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Salerni Ernesto nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta;

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa dott.ssa Mangiapane Barbara, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

MONTEFUSCO TIZIANA	A
---------------------------	----------

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARENTE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 19-07-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to MARINUCCI ANDREA

PARENTE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA'

CONTAB.

Data: 19-07-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del SINDACO

Premesso che nel novero della spesa pubblica rientrano anche le spese di rappresentanza, intese come tutte quelle spese necessarie a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente all'esterno in occasione di visite, manifestazioni, ricorrenze, ecc.;

Il quadro normativo in materia di spese di rappresentanza è variegato e prevede una serie di obblighi e di limitazioni disciplinati da:

- l'articolo 1, commi 10 e 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) i quali prevedono che gli enti locali devono trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti gli atti di spesa superiori a 5.000 euro inerenti, tra gli altri, le spese di rappresentanza;
- l'art. 57, co. 2, lett. b) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha disposto, tra le altre, l'abrogazione dei limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni... e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009, di cui al previgente art.6, co. 8 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- l'articolo 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, (c.d. legge "taglia costi della politica"), il quale prevede che gli enti locali rendicontino le spese di rappresentanza in apposito prospetto da allegare al rendiconto di gestione, prospetto che deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 10 giorni dall'approvazione;
- il D.M. 23 gennaio 2012, in attuazione dell'ultimo periodo della disposizione su riportata, ha adottato lo schema tipo del prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. citato il prospetto in questione, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e va sottoscritto dal segretario dell'ente, dal responsabile di servizi finanziari, nonché dall'organo di revisione economico finanziaria.

Nonostante le norme sopra richiamate, manca nell'ordinamento pubblicistico una disciplina legislativa specifica che individui quali sono le spese di rappresentanza, quali tipologie ricondurre a tale ambito e che consenta, pertanto, di individuare i limiti dell'esercizio del potere di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale carenza normativa ha indotto la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione (da ultimo Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia n. 6/2021).

Tenuto conto che la sostanziale carenza normativa provoca uno stato d'incertezza in ordine alla valutazione dei singoli casi e alla loro riconducibilità o meno al concetto di spese di rappresentanza, tanto da indurre la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione.

Ricordato che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, *“le spese di rappresentanza, possano essere legittimamente sostenute dagli enti, e necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:*

- 1) *scopo promozionale al fine di promuovere l'immagine o l'attività dell'ente;*
- 2) *inerenza ai fini istituzionali (interesse istituzionale perseguito; dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa; qualificazione del destinatario; occasione della spesa stessa);*
- 3) *congruità e sobrietà della spesa;*
- 4) *ufficialità: la spesa deve essere destinata a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa;*

5) eccezionalità;

6) riconducibilità della spesa agli organi di vertice;

7) *“profilo” dei soggetti a favore dei quali viene effettuata la spesa di rappresentanza (destinatari): essa essere eseguita a favore di soggetti esterni particolarmente qualificati, in quanto istituzionalmente rappresentativi dell’Ente al quale appartengono. In mancanza di questo presupposto la spesa deve essere valutata come rispondente non ad un interesse pubblico, ma all’interesse privato dei destinatari. Destinataria può essere anche la cittadinanza; non possono essere destinatari, invece, i politici o i dipendenti dell’ente, dato che la spesa deve essere rivolta all’esterno.”*

Ritenuto necessario dotarsi di uno specifico Regolamento interno per le spese di rappresentanza con cui definire le linee generali che consentano di individuare, in base a obiettivi criteri tecnico-giuridici predeterminati, le esigenze di rappresentatività che rispondono all’interesse pubblico e che quindi possono dare luogo alle relative spese;

Visto lo schema di regolamento predisposto in allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Atteso che con l’approvazione di tale regolamento si intende:

- a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
- b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell’attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

Richiamato l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”*;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 42, comma 2, lettera a), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all’approvazione dei regolamenti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000

-del competente Responsabile del Settore Amministrativo / Affari generali per quanto di competenza;

-del competente Responsabile del Settore Finanziario per quanto di competenza;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato "*Regolamento delle spese di rappresentanza*", il quale si compone di n. 10 articoli;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico comunale;
- 3) di demandare al Responsabile delle pubblicazioni e trasparenza la pubblicazione del presente sul sito istituzionale dell'Ente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Salerni Ernesto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Mangiapane Barbara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 31-07-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

Orsogna, li 31-07-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dr. Andrea Mancini

ALBO N. 653 DEL 31-07-2023

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11-08-2023 perché è decorso il termine di 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1 del TUEL in 15 giorni.

ORSOGNA, li 31-07-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Mangiapane Barbara

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 31-07-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Mangiapane Barbara
